

N° PAP-08628-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 13/11/2017 al 27/11/2017

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA



COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 05990/2017 del 13/11/2017

N° DetSet 00389/2017 del 13/11/2017

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche PV NI0010964 - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 05990/2017, composta da n° 13 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, lì 14 NOV. 2017

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Ing. Maurizio GUIDO

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;

all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";

l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";

l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;

al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 dispone che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4";

l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);

il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;

con nota prot. n. 17353 del 17/03/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del procedimento n. 70/2015 che recepiva la Determinazione del Dirigente del servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 419 del 13/03/2015;

con nota prot. n. 0103904/2015 del 07/09/2015 il Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava l'autorizzazione allo scarico per subirrigazione per le acque reflue domestiche del bar e dei servizi igienici, con prescrizioni ed obblighi a carico della società richiedente;

con determinazione del CDR XIV n. 101/2015 del 08/09/2015 (Raccolta generale n. 01884/2015 del 08/09/2015), veniva rilasciata, alla società TotalErg, l'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva: dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.Lvo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 e dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche di cui al R.R. 26/2011. La stessa Autorizzazione veniva trasmessa alla ditta ed agli enti interessati nel procedimento con nota del Suap prot. n. 132192 del 22/10/2015;

con istanza acquisita al prot. gen. di questa A.C. in data 06/09/2017 col n. 133115 il sig. Luigi CASCAVILLA, nella sua qualità di Procuratore della soc. TotalErg S.p.A., con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92, chiedeva la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con D.D. del CDR XIV n. 101 dell'08/09/2015 in favore della Soc. Gestioni Europa S.p.A., subentrata nella gestione dell'impianto in parola;

con nota prot. n. 142191 del 22/09/2017 lo sportello Suap – urbanistica trasmetteva alla Provincia di Lecce, al settore Ambiente di questa A.C., la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Luigi CASCAVILLA ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

con nota prot. n. 0151030/2017 del 06/10/2017 il sig. Luigi Cascavilla, a riscontro della nota suap del 22/09/2017 prot. n. 142191, trasmetteva:

- autocertificazione marche da bollo;
- atto di revoca e conferimento di procura speciale della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92 repertorio n. 77551, Rogito n. 21082 per notaio D. Sciumbata;

con nota prot. n. 62659 del 17/10/2017 la Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del territorio – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, trasmetteva, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., il proprio Nulla Osta alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con D.D. del CDR XIV n. 101 dell'08/09/2015, *“stante l'invarianza delle condizioni di esercizio degli scarichi di cui alla ns D.D. n. 416 del 13.03.2015”*;

Tanto ciò premesso e visto:

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 419 del 02/08/2017 del 13.03.2015;

l'autorizzazione allo scarico per subirrigazione per le acque reflue domestiche, rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. con nota prot. n. 0103904/2015 del 07/09/2015;

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;

Il Regolamento Regionale n. 26/2011;

il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

la revoca e conferimento di procura speciale della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92 repertorio n. 77551, Rogito n. 21082 per notaio D. Sciumbata;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q - attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);

il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche

Ritenuto pertanto, che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società **Gestioni Europa S.p.A.** con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92, nella persona del suo Direttore Generale sig. Antonio IONADI nato a Siracusa il 23/11/1972, C. F. NDINDN72S23I754F, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito alla tangenziale Ovest codice impianto n. NI 10964, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013:

lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo mediante subirrigazione per gli scarichi delle acque reflue domestiche e /o assimilate rivenienti dai servizi, ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2011;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA

1. **di concedere**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013:

lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo mediante subirrigazione per gli scarichi delle acque reflue domestiche e /o assimilate rivenienti dai servizi, R.R. n. 26/2011;

a favore della società **Gestioni Europa S.p.A.** con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92, nella persona del suo Direttore Generale sig. Antonio IONADI nato a Siracusa il 23/11/1972, C. F. NDINDN72S23I754F, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito alla tangenziale Ovest, codice impianto NI 10964;

1. **di prendere atto** di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce - Servizio tutela e valorizzazione ambiente n. 419 del 13/03/2015;

1. **di prendere atto** di quanto contenuto nel provvedimento autorizzativo del Settore Ambiente e recante prot. n. 17353 del 07/09/2015;

1. **di sottoporre** la società **Gestioni Europa S.p.A.**, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a):
autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai
sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, come da planimetria allegata, al rispetto delle
seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dare comunicazione, entro e non oltre un anno dal rilascio della presente autorizzazione, della realizzazione degli interventi di adeguamento, già richiesti con determinazione del CDR XIV n. 01884/2015 del 08/09/2015. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambiente ed al Settore Ambiente di questa A.C. inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
2. ad opere di adeguamento realizzate;
3. effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
4. rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
5. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto

- previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
7. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 sportello SUAP comunale, l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 8. procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;
 9. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 10. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 11. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 12. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
 13. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 1. data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 2. periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 3. manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui ed acque meteoriche;
 4. data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 5. Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
 6. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
 7. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;

-

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a):
autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il titolare dello scarico, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del

Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, atte a:

2. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 3. effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 4. garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
 5. devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
 6. i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;
 7. garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.L.vo n. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
 8. è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
 9. il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
1. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale per il tramite dei settori competenti si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale **ha durata pari ad anni quindici (15)** dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. In merito alla validità temporale della presente autorizzazione, si dà atto che la stessa rimane confermata nella scadenza di cui alla determinazione n. 01884/2015 del 08/09/2015 (scadenza prevista per il 07/09/2030);

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

2. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) alla società "*Gestioni Europa S.P.A.*", con sede legale in Roma alla Via dell'Industria n.92;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02;


f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

PLANIMETRIA GENERALE
SCHEMA TRATTAMENTO ACQUE PROVENIENTI DA
DILAVAMENTO PIAZZALE - TRATTAMENTO PRIMA
PIOGGIA E IN CONTINUO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.